

Al Direttore dell'Ufficio delle Entrate
di ROMA 6
e p.c. Al Responsabile Ufficio Relazioni Sindacali
Dott. Cosimo Montanaro

OGGETTO: Prospetti di liquidazione FUA anno 2000 e successivi

In riferimento alla nota n°69/seg del 22/01/03, consegnata dall'ufficio di Roma 6 a questa O.S., la scrivente fa notare che:

in base alla nota, citata dall'ufficio di Roma 6, n° 70023 del 19/06/02 diramata dalla D.R.L. ad un ufficio locale, alle OO.SS. ed alle R.S.U., **è spiegato chiaramente che la legge 31/12/1995 n.675 all'art.22 non prevede tra i dati sensibili quelli riguardanti il trattamento dei dati personali relativi alla liquidazione del FUA.**

La stessa nota spiega chiaramente che le OO.SS., nel trattare in sede locale l'attuazione dei criteri, "...devono rendere conto ai lavoratori di quanto sottoscrivono...e per questo motivo possono visionare i nominativi di quanto determinato dai criteri adottati".

Viene inoltre suggerita "... la consegna preventiva degli elenchi, per economia di tempo nella trattativa...", consegna che viene considerata "...legittima rivendicazione che l'Ufficio può utilizzare ai fini di una trasparente gestione della quota residua del fondo permettendo la visione degli atti anche per evitare errori ed omissioni".

Ovviamente essendo dati sensibili "...si raccomanda l'uso istituzionale e la conseguente necessaria riservatezza".

Per quanto sopra esposto questa O.S. ritiene che quanto citato dalla nota 69/seg nel periodo" i rappresentanti sindacali ... possono visionare anche i nominativi della persone che hanno titolo a percepire quanto determinato dai criteri generali adottati " sia stato, quanto meno, male interpretato, e chiede che le vengano consegnati i prospetti di liquidazione, che in sede di trattativa dovranno essere sottoscritti dalle OO.SS. e dalle RSU, così come accade normalmente in tutti gli altri Uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Roma 05/02/2003

R.d.B.P.I.
Coordinamento Agenzie Fiscali Lazio
Stefano Vendetti